



Avv. Veronica Dini
p.za Cinque Giornate n° 3, 20129 Milano
tel. 02.49791599; fax 02.93661247
vd@veronicadini.com

Milano, 27 ottobre 2009

Egregio

Commissario delegato dott. arch. Adriano Goio

c/o Regione Abruzzo – Uffici di Protezione Civile

via L. Da Vinci n° 6 – 67100 L'Aquila

Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -

Direzione Generale per la qualità della vita

Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 - Roma

e p.c.

Montedison s.r.l.

Foro Buonaparte n° 31 – 20121 Milano

**Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Pescara**

Palazzo di Giustizia, via A. Lo Feudo – 65100 Pescara

Dott.sa Anna Rita Mantini

Palazzo di Giustizia, via A. Lo Feudo – 65100 Pescara

Provincia di Pescara

Piazza Italia n° 30 - 65121 Pescara

Comune di Pescara

Piazza Italia – 65100 Pescara

Comune di Bussi

Via Regina Margherita, 19 - 65022 Bussi sul Tirino (PE)

OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE

Scrivo in nome e per conto delle Associazioni di protezione ambientale Italia Nostra, Marevivo, Miladonnambiente ed Eva – Ecoistituto Verde Abruzzese, i cui Presidenti sottoscrivono per adesione in virtù dei poteri loro conferiti nei rispettivi statuti (doc. 1 - 4).

Le scriventi associazioni sono parti offese nel procedimento penale

R.G.N.R. 12/06 e R.G. G.I.P. 12/08, attualmente pendente presso il Tribunale penale di Pescara e avente a oggetto, tra l'altro, la contaminazione di alcune aree di proprietà della società Montedison s.r.l. nel Comune di Bussi sul Tirino (catasto fg. 21 part. 50) e di altre cedute alla società Solvay Solexis s.p.a. (cd. discariche 2A e 2B).

Proprio in tale contesto, esse sono venute a conoscenza della lettera, inviata alla società Montedison s.r.l. in data 11.8.2009, con cui Codesto Ufficio segnala «***l'urgenza – innanzitutto -di far qui pervenire un progetto di messa in sicurezza del sito***» e diffida la società a procedere in tal senso, precisando che «***in assenza di interventi urgenti di messa in sicurezza non si può confinare l'inquinamento, per cui, se non perverrà nei prossimi 45 giorni l'auspicato progetto, lo scrivente ufficio procederà in via sostitutiva e in danno di codesta società***».

Ad oggi, sebbene il termine concesso sia ampiamente decorso, non risulta che Montedison s.r.l. abbia provveduto alla predisposizione di alcun progetto né, tanto meno, abbia avviato la messa in sicurezza del sito. Ciò nonostante, nessun intervento sostitutivo è stato posto in essere da Codesto Ufficio. Ebbene, non è dato comprendere l'inerzia manifestata, tanto dal proprietario dell'area e presunto responsabile della contaminazione, quanto dagli Enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente, a fronte di un così rilevante danno ambientale.

Certamente, infatti, come pure già rilevato da Codesto Commissario, a nulla possono valere le affermazioni della società (contenute nella lettera del 29.7.09), laddove fanno riferimento alla pendenza del procedimento penale in corso e all'asserito rischio di alterare lo stato dei luoghi e di compromettere l'esito di eventuali e generici accertamenti che dovessero essere disposti dall'Autorità Giudiziaria: i rilievi e le indagini eventualmente necessari per la redazione del progetto richiesto **non comportano alcuna modificazione dello stato dei luoghi** e comunque ben potrebbero essere condotti sotto la vigilanza dell'A.G. . In questo modo, **non verrebbero pregiudicati né i diritti degli imputati e dei loro consulenti di parte**, né quelli delle

scriventi parti offese, portatrici di interessi uguali e contrari.

La stessa soluzione è stata, del resto, adottata per le menzionate discariche 2A e 2B: il Tribunale di Pescara ha, infatti, recentemente autorizzato la nuova proprietaria dell'area, la società Solvay Solexis s.p.a., «*ad accedere ai terreni in sequestro...fino al completamento delle operazioni e per un tempo massimo di tre mesi, previo avviso e sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato...al fine di procedere alle seguenti operazioni: 1) rilievo topografico di dettaglio delle aree; 2) campionamento dei piezometri esistenti*» (cfr. decreto 12.10.2009). Non si vede dunque perché le aree di proprietà di Montedison s.r.l. dovrebbero subire un trattamento diverso.

Ciò, tanto più se si considera il chiaro tenore dell'art. 247 D.lgs. 152/2006 (che costituisce fedele riedizione dell'art. 17 comma 11 bis del D.lgs. 22/1997) secondo cui «***nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti w il conseguente peggioramento della situazione ambientale***».

Deve essere, peraltro, ribadito con forza che la prosecuzione del procedimento di bonifica (o, almeno, di messa in sicurezza) dell'area costituisce un preciso dovere per i responsabili della contaminazione e, in caso di loro inerzia, per gli enti pubblici competenti. E' noto, infatti, che il soggetto obbligato a provvedere alla bonifica è, innanzitutto, il responsabile dell'inquinamento, indipendentemente dal fatto che al momento dell'accertamento della contaminazione egli « abbia la disponibilità materiale del bene e indipendentemente da quelli che erano stati gli accordi tra le parti private all'atto del trasferimento della proprietà, che vincoleranno eventualmente in sede civilistica»¹. Nel caso specifico, si osserva peraltro che – anche in assenza di un riconoscimento formale di responsabilità - Montedison s.r.l. dovrebbe

¹ T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 febbraio 2001, n° 987

essere comunque investita del procedimento di bonifica, quanto meno in qualità di proprietaria del sito.

A tale conclusione conducono, infatti, oltre che le chiare disposizioni del D.lgs. 152/2006, gli stessi i principi comunitari in materia di tutela ambientale: il principio *chi inquina paga* imputa, infatti, il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della propria attività e abbia la possibilità della *cost-benefit analysis*.

In caso di inerzia del responsabile, tuttavia, ai sensi dell'art. 250 D.lgs. 152/06, è obbligo della p.a. attivarsi e intervenire direttamente, senza passaggi intermedi e senza dover compiere attività o verifiche ulteriori. Si tratta, in effetti, di un obbligo già contenuto nella normativa previgente, che la giurisprudenza ha confermato, stabilendo la necessità di un intervento immediato ogni qual volta siano ravvisabili rischi concreti per l'ambiente². È stato inoltre riconosciuto che, nei casi di inquinamento diffuso, *«la bonifica resta a carico dell'Amministrazione, che per il recupero delle spese e dei costi sostenuti può esercitare le garanzie sui fondi interessati dagli interventi»*³.

Le argomentazioni svolte valgono, a maggior ragione in casi come quello in oggetto, che concernono siti di interesse nazionale: in relazione ad essi, è stato infatti riconosciuto che *«la materia ... riguardante le procedure di bonifica di siti "d'interesse nazionale", è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ... Spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. ... Pertanto, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale»*⁴.

Analoghi obblighi di intervento della p.a. discendono, peraltro, dagli artt. 50 e 54 D.lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili e urgenti, la cui

² T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12 febbraio 2005, n° 18; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 agosto 2000, n° 2724

³ T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n° 1254

⁴ Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 247

emanazione non è neppure soggetta all'individuazione dell'effettivo responsabile⁵. La condotta di Montedison s.r.l. e l'inadempimento dell'ordinanza emessa da Codesto Commissario integra, dunque, (anche) gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. .⁶

Per tali ragioni, occorre un intervento tempestivo: in particolare, è necessario che si proceda alla messa in sicurezza dell'area inquinata e, in particolare, alla sua **messa in sicurezza operativa**: tale è, infatti, lo strumento previsto dal recente D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nei siti con attività in esercizio, in attesa che si possano effettuare gli interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica.

Indugiare ancora determinerebbe – oltre che un comportamento punibile ai sensi dell'art. 257 D.lgs. 152/2006 (ex art. 51 D.lgs. 22/1997)- un pericoloso e ingiustificato aggravamento dei già pesantissimi danni all'ambiente e alla salute che i cittadini di tutta l'area in questione stanno subendo da decine d'anni. Anche sotto tale profilo, si rammentano le precise responsabilità che le norme di settore (oltre che l'art. 2043 c.c.) pongono a carico sia dell'operatore responsabile della contaminazione che dello Stato: ai sensi dell'art. 311 D.lgs. 152/2006, infatti, il responsabile è obbligato in via prioritaria al «*ripristino della precedente situazione*» ovvero, «*in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale*».

Per quanto riguarda le scriventi associazioni, la loro titolarità rispetto alla presente diffida discende dagli artt. 309 e 310 del T.U., secondo cui «*...le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale ... possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernente*

⁵ T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 luglio 2009, n. 4379

⁶ *Ex plurimis*: Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2007, n. 15881

qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte VI del presente decreto» e « i soggetti di cui all'art. 309 comma 1 sono legittimati ad agire...per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale».

Per le ragioni esposte, le scriventi associazioni, come sopra rappresentate e difese

DIFFIDANO

il Commissario delegato arch. Adriano Goio e gli altri Enti competenti a provvedere alla immediata messa in sicurezza del sito contaminato, anche in danno della società Montedison s.r.l., e a porre in essere tutti i provvedimenti idonei e necessari per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini che risiedono nelle aree contaminate..

Diversamente, esse attiveranno, senza ulteriori comunicazioni, tutte le azioni loro concesse dalla normativa vigente, a tutela degli interessi di rango costituzionale di cui sono portatrici.

Avv. Veronica Dini

Per Italia Nostra

Per Marevivo

Per Miladonnambiente
Abruzzese

Per Eva-Ecoistituto Verde